

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5
DEL 10-03-2018**

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI PER L'ANNO 2008. CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2017

L'anno duemiladiciotto addì dieci del mese di marzo alle ore 10:00, nella sala delle Sala Consigliere.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta Pubblica convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
BOTTICELLI Guido	Sindaco	Presente
BOGOGNA Giovanni Giacomo	Consigliere	Presente
MAZZONE Paola	Consigliere	Presente
MELLONE Silvano	Consigliere	Presente
ROSSARI Stefano	Consigliere	Presente
POLETTI Roberta	Consigliere	Presente
GIACALONE Nunzia	Consigliere	Assente
ROSSARI Renza	Consigliere	Presente
POLETTI Alberto	Consigliere	Presente
TOSI Clementino	Consigliere	Assente

Totale Presenti 8, Assenti 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Signor De Luca Serena

Il Signor BOTTICELLI Guido nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicata.

Premesso che comma 1, dell'art. 151 del TUEL d. lgs. N. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

RICHIAMATO:

- il decreto M.I. del 29/11/2017 (GU serie generale n. 285 del 06/12/2017) di differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 al 28/02/2018.
- La conferenza Stato – Città ed Autonomie locali del 07/02/2018 che ha ulteriormente prorogato i termini di approvazione del bilancio al 31/03/2018

Considerato che il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione si ripercuote in altre scadenze. Infatti, in via automatica, sono prorogati, alla stessa data (31/03/2018), i termini per l'approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi locali. Ciò in virtù:

- dell'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- e dell'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37 lett. a), L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) il quale sospende, per il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che *"... Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. (...). La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 ..."*;

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, anche per l'anno di imposta 2018, può unicamente

- a) ridurre l'aliquota;
- b) introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli,
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 90% dall'utilizzatore e del 10% dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
-

Visto quel che prevede la medesima legge di Stabilità anno 2016 in materia di IMU e TASI di seguito elencato:

TASI.

- a) art. 1 comma 14 legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016: viene eliminata la TASI sulla prima casa, (esenzione

TASI per l'abitazione principale non classificata – A/1, A/8, A/9) con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9)

- b) comma 14 lettera a) “(...) escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”; b) comma 14 lettera c): riduzione TASI per i beni merce d) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento»;
- c) comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari “imbullonati”: . A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.”;
- d) comma 28: possibilità per i comuni di confermare la stessa maggiorazione TASI (fino allo 0,8%) per l'anno 2017, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2016.”
- e) commi 53 e 54: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato: 53. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento». 54. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento».

Visto il Regolamento per la disciplina e l'applicazione dell'imposta per l'applicazione unica comunale -IUC, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 25 luglio 2014, esecutiva ai sensi di legge;

RILEVATO che in base all'art. 3 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2018, determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati:

GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ENERGIA ELETTRICA	CAP 1014-1016	36.950,00
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	CAP 956,1-957,1-988-988,1	4.650,00

SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO	332-334-336-592,2-564,3-820-1310-1302,2	13.150,00
SICUREZZA PUBBLICA	al netto quota finanziata proventi cds e quota rimborsata da convenzione -440,1 -440,5-442 -441,5	37.062,00
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	1440.1	35.600,00
SERVIZI CIMITERIALI	1474,1-1494,1-1488,1	3.900,00

DATO ATTO che:

- in base alla deliberazione del Consiglio comunale n. 4 in data odierna le aliquote dell'imposta municipale propria stabilite per l'anno 2018 sono le seguenti:

Descrizione aliquota	Aliquota
Aliquota di base (altri fabbricati, terreni agricoli e aree edificabili)	0,79 % (zerovirgolasettantanove)
Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e pertinenze	0,37 % (zerovirgolatrentasette)

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 26/02/2018 di proposta delle aliquote e delle detrazioni del tributo per i servizi indivisibili per l'anno 2017;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote e le detrazioni relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2018, nella misura di 2,3 (duevirgolate) per mille per tutte le categorie (abitazioni, altri fabbricati e aree edificabili)

TENUTO CONTO che:

- le aliquote e le detrazioni anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, come segue:

Fattispecie immobile	Aliquota TASI 2017	Aliquota IMU 2017	IMU + TASI	Aliquota IMU massima
Abitazione principale classificate in A/1, A/8, A/9 e pertinenze (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)	2,3	3,7	6,00	6,00
Altri immobili	2,3	7,9	10,20	10,60
Aree edificabili	2,3	7,9	10,20	10,60
Immobili rurali strumentali (aliquota max stabilita da legge)	1,00			

Considerato che si reputa opportuno confermare per l'anno 2018, le aliquote stabilite per l'anno 2016, del tributo come desumibili dalla tabella che segue:

Tipologia immobile	Aliquota
Abitazione principale classificate in A/1, A/8, A/9 e pertinenze (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)	2,3 per mille
Tutte le altre tipologie di fabbricati	2,3 per mille
Aree edificabili	2,3 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille

Per quanto riguarda gli altri fabbricati, le percentuali di versamento vengono stabilite nella seguente misura:

- **Proprietario 90%;**
- **Affittuario 10%.**

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;*

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica contabile espresso ai sensi art 49 comma 2 tuel 267/00;

Con voti unanimi e palesi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di approvare per l'anno 2018 l'aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) nella misura del 2,3 (duevirgolate) per mille per tutte le categorie (abitazione principale classificate in A/1, A/8, A/9 e pertinenze (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), altri fabbricati e aree edificabili e dello 1,0 (unovirgolazero) per mille per gli immobili rurali strumentali (come stabilito dalla legge)
- 2) Di stabilire, per quanto riguarda gli altri fabbricati le percentuali di versamento nella seguente misura:
 - Proprietario 90%
 - Occupante 10%
- 3) Di dare atto che le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147 *e smi*
- 4) Di stabilire altresì che le scadenze per il pagamento della TASI sono di norma quelle previste per Legge.
- 5) Di dare atto che il gettito lordo del tributo è previsto nel bilancio di previsione esercizio 2018 per **un gettito complessivo preventivabile in € 99.000,00 (capitolo 10041-CODICE 110116 – P.C. 1.01.0176.000)**
- 6) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al regolamento IUC – componente TASI – approvato in data 25/07/2014 dal Consiglio Comunale con verbale n. 13
- 7) Di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni.
- 8) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014.
- 9) Di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 con apposita votazione separata palese ed unanime;

Visto si esprime PARERE in ordine alla **Regolarita' contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. Data:

Il Responsabile del Servizio

F.to dott.sa Serena De Luca

Visto si esprime PARERE in ordine alla **Regolarità Tecnica Contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. Data:

Il Responsabile del Servizio

F.to dott.sa Serena De Luca

Il Presidente
F.to Sindaco BOTTICELLI Guido

Il Segretario Comunale
F.to De Luca dott.sa Serena

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione copia conforme all'originale, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 15-03-2018. Ai sensi dell'art. 124 D.lgs 267/2000.

Vaprio d'Agogna 15-03-2018

Il Segretario Comunale
F.to De Luca dott.sa Serena

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10-03-2018 per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

Vaprio d'Agogna, 15-03-2018

Il Segretario Comunale
F.to De Luca dott.sa Serena

E' copia conforme all'originale.
Vaprio d'Agogna li

Segretario Comunale
De Luca Dott.sa Serena
